



via A. La Marmora, 66  
90143 – Palermo  
Tel 091 342074  
C.F. 80015360821  
C.M. PASL01000V

Contatti:

[Pasl01000@istruzione.it](mailto:Pasl01000@istruzione.it)

[Pasl01000@pec.istruzione.it](mailto:Pasl01000@pec.istruzione.it)

[www.liceoartisticocatalano.edu.it](http://www.liceoartisticocatalano.edu.it)

Ufficio del dirigente

Al **Personale docente**  
Agli **Studenti e alle studentesse**  
Ai **Genitori**  
**Pubblicazione su Bacheca Nuvola**  
Sito [area pubblica](#)

Al **Direttore Sga per le procedure connesse**  
Agli **Uffici di segreteria, Area Alunni**  
Agli **Atti – Elezione Organi Collegiali**

**OGGETTO: Commissione Elettorale d'istituto – a.s. 2022/2025**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale MIUR 15 luglio 1991 n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996; n. 277 del 17 giugno 1998, concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto e la C.M. n. 192 del 3/08/2000.
- Vista** la CM del MIUR N. 24462 del 27/09/2022 riguardante le elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l'anno 2022/23;
- In attesa** della Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Vista** la necessità di applicare quanto previsto dall'art. 53 O.M. n. 215 del 15/07/1991 con elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto
- Ritenuto** di dover procedere all'indizione delle elezioni suppletive per l'elezione di:
- n. 1 componente Genitore in seno al Consiglio di Istituto
  - n. 2 componente Docente in seno al Consiglio di Istituto
  - n. 1 componente Ata in seno al Consiglio di Istituto
- Vista** **l'individuazione effettuata dal Consiglio di Istituto del 06-10-2022**

#### Nomina

La commissione elettorale interna all'istituto **a.s. 2022-25**.

La commissione è così composta:

Docente: prof.ssa **Occhipinti M.**

Docente: prof. **M.L. Lo Re**

Ata: sig. **D. Minagra**

Genitore: sig.ra **G. Spadaro**

La commissione opererà come previsto dall'O.M. MIUR 15 luglio 1991 n. 215 e smi:

#### **Art. 24 - Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto. Validità delle deliberazioni**

1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.



2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof.<sup>ssa</sup> Rosalia Marturana  
Firma digitale